



COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 14	
La presente deliberazione consta di N. _____ fogli, N. _____ pag. e N. _____ allegati	
CODICE ENTE	CODICE MATERIA
10452	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2021 TARIFFE E AGEVOLAZIONI (TARI) ANNO 2021. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **20.30** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale, da tenersi in videoconferenza ai sensi dell'art. 73, c. 1, D.L. n. 18 del 17.03.2020 e del decreto sindacale n. 20/2020.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, tramite accertamento con sistema di videoconferenza, risultano:

ZANARDI MICHELE	Presente	
DUSI CATERINA	Presente	
BERTA RENATO	Presente	
MASSARDI MAURIZIO	Presente	
COCCA CLAUDIO	Presente	
TORCHIANI EUGENIO	Presente	
PEDROTTI ANTONIO	Presente	
BIGNOTTI FEDERICA	Presente	
BENEDETTI MATTEO	Presente	
LOMBARDI IVANA		Assente
BETTINI BARBARA	Presente	
PASINI STEFANO	Presente	
FORNAROLI DIEGO	Presente	

Totale presenti **12** Totale assenti **1**

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. **DOTT. MARCELLO BARTOLINI** il quale provvede alla verifica della compresenza in videoconferenza del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, ed alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ZANARDI MICHELE** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
PROVINCIA DI BRESCIA

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 Tariffe e Agevolazioni (TARI) anno 2021 - Dichiarazione di immediata eseguibilità.

Al momento della trattazione del punto n. 5 all'ordine del giorno risultano:

Consiglieri assenti: n. 1 (Lombardi)

Consiglieri presenti: n. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del **Presidente**, che presenta il punto **n. 5** all'ordine del giorno avente ad oggetto “ **Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 Tariffe e Agevolazioni (TARI) anno 2021 - Dichiarazione di immediata eseguibilità.**”, e che fa richiamo alla illustrazione e trattazione dell'argomento riportata nel verbale sub punto 3 all'ordine del giorno;

Dato atto che la registrazione integrale degli interventi, effettuata secondo il sistema di registrazione autorizzato dal Presidente, è conservata agli atti fino all'approvazione dei verbali dell'odierna seduta da parte del Consiglio Comunale;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che la votazione della proposta di deliberazione in oggetto, accertata dal Segretario Comunale con sistema di videoconferenza per chiamata nominale, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 9, contrari: n. 0 , astenuti: n. 3 (Bettini – Pasini – Fornaroli), espressi da n. 9 consiglieri votanti su n. 12 presenti

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
2. Di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:
 - PEF ANNO 2021
 - RELAZIONE AL PEF ANNO 2021
 - PIANO TARIFFARIO TARI DA APPLICARE NELL'ANNO 2021

Successivamente il Consiglio Comunale,

udita la proposta del Presidente, che pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento, per le motivazioni riportate nella proposta di deliberazione;

preso atto che la votazione della proposta di dare immediata eseguibilità alla deliberazione in oggetto, accertata dal Segretario Comunale con sistema di videoconferenza per chiamata nominale, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 9, contrari: n. 0 , astenuti: n. 3 (Bettini – Pasini – Fornaroli), espressi da n. 9 consiglieri votanti su n. 12 presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
PROVINCIA DI BRESCIA

Area: FINANZIARIA

Servizio: RAGIONERIA

Assessore proponente: DUSI CATERINA

P.O. competente: BAGA LUCIA

Responsabile del procedimento di stesura atto: BAGA LUCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 Tariffe e Agevolazioni (TARI) anno 2021 - Dichiarazione di immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Note per la trasparenza: con la presente deliberazione si procede, all'approvazione del PEF 2021, delle tariffe TARI applicate per l'anno 2021, e delle relative agevolazioni, nel rispetto delle indicazioni fornite da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e n. 493/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla TARI e sulla tariffa corrispettiva.

udita la relazione illustrativa del proponente;

visto il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2021/2023, approvato con atto consiliare n. 08 del 30 Gennaio 2021;

visto il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2019, approvato con atto consiliare n. 16 del 30/06/2020.;

visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

vista la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021)

vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e successive modificazioni, e integrazioni;

premesso che:

1. con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all' articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
2. in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L.147/13;
3. in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13, al comma 654, stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
4. l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. A norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
5. a norma dell'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"*;

6. in base all' articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

rilevato che:

- l' Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) opera in forza della disposizione generale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, secondo la quale l'Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;
- all' Autorità, l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea"*, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"*;
- la predetta disposizione (art. 1, comma 527, della L. 205/2017), inoltre, ha espressamente attribuito all'Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:
 - a) *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'"* (lett. f);
 - b) *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"*

(lett.

h);

c) *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i);

- l' ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

preso atto della delibera di ARERA n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie 2021;

visto l'art. 1 della delibera ARERA 493/2020 *“Adeguamenti monetari per il calcolo delle entrate tariffarie riferite all'annualità 2021”*, il quale dispone che *tenuto conto degli adeguamenti monetari necessari alla predisposizione del piano economico finanziario per l'anno 2021, all'Allegato A della deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 6.5, dopo il periodo “Ai fini dell'aggiornamento dei costi di cui al comma 6.3, il tasso di inflazione relativo all'anno a, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (a-1) rispetto a giugno dell'anno successivo, per le annualità 2019 e 2020, è pari a 2019=0,90 % e al 2020=1,10%”, è aggiunto il seguente periodo: “Per l'annualità 2021, il citato tasso di inflazione è pari al 2021= 0,1%.”;*

b) *dopo il comma 11.10, è aggiunto il seguente comma: “11.10 bis Ai fini del calcolo del valore delle immobilizzazioni per l'anno 2021, si applica il deflatore di cui alla tabella riportata in delibera;*

c) *conseguentemente: i. al comma 11.8, dopo le parole “dft a , è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nell'anno a, di cui al comma 11.9”, sono aggiunte le seguenti parole: “e al comma 11.10 bis”; ii. al comma 13.5, dopo le parole “Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, al valore delle immobilizzazioni lorde delle singole categorie di cespiti deve essere sottratto il valore dei contributi percepiti rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi, di cui al comma 11.9”, sono aggiunte le seguenti parole: “e al comma 11.10 bis”;*

visto il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministero dell' Interno che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;

dato atto che:

- secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore e il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione;
- in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:

- a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

considerato che i comuni e i gestori del servizio di raccolta e smaltimento devono sì applicare il nuovo metodo tariffario, ma per l'anno in corso possono farlo in maniera flessibile per tenere conto degli effetti della pandemia su attività commerciali;

verificato che l'Autorità, ribadisce la vigenza e efficacia delle norme stabilite nel mese di ottobre del 2019 sulla Tari, tuttavia, con la delibera 238 ammorbidisce la rigidità delle regole che aveva fissato per gli enti territorialmente competenti (Etc) nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, tenuto conto della fase emergenziale causata dalla pandemia da Coronavirus, considerando l'incidenza degli effetti negativi prodotti dal Covid-19 sulle attività commerciali;

considerato che

- con la deliberazione 158/2020/R/RIF in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l'Autorità ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 rinviando a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze unitamente alle modalità di trattazione delle variazioni di costo connesse all'emergenza epidemiologica, sulla base di quanto

prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF e delle ulteriori evidenze al riguardo fornite dagli stakeholder;

- con la successiva deliberazione 238/2020/R/RIF, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, sono stati introdotti (a seguito degli elementi forniti in risposta al documento per la consultazione 189/2020/R/RIF) alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere, limitatamente all'annualità 2020, modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento;

ritenuto che :

- ai fini dell'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per l'annualità 2021, sia necessario procedere – secondo quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/RIF – all' adeguamento di taluni valori monetari, individuando: - i deflatori da considerare per il calcolo del valore delle immobilizzazioni riferite all'anno 2021;
- sia, altresì, opportuno esplicitare – sulla base di quanto già previsto dalle deliberazioni 443/2019/R/RIF e 57/2020/R/RIF – che, per l'anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (definito al comma 2.2 del MTR) e a quelle relative alle componenti di costo fisso (di cui al comma 2.3 del MTR), possano essere ricompresi la quota residua dei conguagli relativi all'anno 2018, che - tenuto conto del numero di rate all'uopo determinato nell'ambito della predisposizione del piano economico finanziario per l'anno 2020 – l'Ente territorialmente ha deciso di recuperare nell'annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità;
- in considerazione del perdurare della pandemia da COVID-19 sia, infine, opportuno – al fine di mitigarne gli effetti, a garanzia della continuità dei servizi essenziali – estendere al 2021 talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2019/R/RIF e che originariamente erano state limitate alla sola annualità 2020;

viste le note IFEL:

- del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;*
- del 31 maggio 2020, avente ad oggetto: *“la delibera ARERA n. 158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla TARI e sulla tariffa corrispettiva;*

considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito effetti negativi a causa delle limitazioni dell'attività imposte dal Governo;

atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

visto l'art. 1, commi 2,3 e 4 della delibera di ARERA n. 158/2020 che dispone quanto segue:

1.2 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l'anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene secondo la seguente espressione: $TVnd(ap, Sap) = Cu \cdot Sap(ap) \cdot Kd(ap)$

1.3 per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l'anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori di Kd(ap)min e Kd(ap)max pari al 25%;

1.4 per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99) che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, l'Ente territorialmente competente provvede all'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1.2 e 1.3;

visto l'art. 2, commi 1 e 2 della delibera di ARERA n. 158/2020 che dispone quanto segue;

2.1 Alle utenze non domestiche (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell'Allegato A), diverse dalle utenze di cui all'Articolo 1, e ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, l'Ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti.

2.2 I fattori di correzione a favore delle utenze di cui al comma 2.1 possono essere applicati dal gestore in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell'utente non domestico che attesti, ai sensi del d.P.R. 445/00, e documenti l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19.

visto l'art.3, comma1 della delibera di ARERA n. 158/2020 che dispone quanto segue;

3.1 nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 57-bis del decreto legge 124/19, i gestori possono riconoscere, per l'anno 2020, un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 4.1, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del TIBEG, all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all'articolo 3 del TIBSI.

visto l'art.4, comma1 della delibera di ARERA n. 158/2020 che dispone quanto segue;

Il riconoscimento dell'agevolazione ai beneficiari di cui al precedente comma 3.1 viene effettuato dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con l'utenza su richiesta presentata entro l'anno 2021 dall'utente, che dichiara, ai sensi del d.P.R. 445/00, il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE, il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare, di cui al precedente comma 3.2, e allega idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus;

ritenuto opportuno introdurre **agevolazioni e riduzioni rispetto alla quota variabile della tariffa** per la maggior parte delle utenze non domestiche, che hanno prodotto minor rifiuti nel periodo di limitazione dell'attività.

ritenuto che:

a) rispetto alle riduzioni obbligatorie previste da Arera (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente) l'Amministrazione comunale ha ampliato il perimetro delle agevolazioni riconoscendo a tutte le utenze non domestiche che sono state interessate da provvedimenti di sospensione o chiusura attività, anche parziale, un **azzeramento della quota variabile della Tari per 6 mesi**. L'Amministrazione ha scelto quindi di ampliare la riduzione minima prevista da Arera (riduzione per i giorni effettivi di sospensione/chiusura, che in molti casi sarebbe stata inferiore a 3 mesi) applicando una **riduzione pari al 50%** (equivalente a 6 mesi su 12).

Le utenze non domestiche che non avranno agevolazioni sono rappresentate da quelle attività che hanno codici Ateco non soggetti a chiusura, così come fissati da Arera in base a ordinanze e atti governativi (ad esempio, supermercati, edicole, farmacie, ospedali, negozi di alimentari, tabaccai, banche e assicurazioni...);

b) sulla base del disposto di cui all'art.2, commi 1 e 2 della delibera di ARERA n. 158/2020 al fine di agevolare le utenze non domestiche non interessate da provvedimenti di sospensione o chiusura attività, ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione

temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, viene applicata una riduzione del 50% sulla parte variabile.

La riduzione suddetta viene concessa su richiesta dell'utenza che dovrà essere presentata entro il 15/06/2021 su apposito modulo;

c) sulla base del disposto di cui all'art.3, comma 1 e dall'art. 4, comma 1, della delibera di ARERA n. 158/2020, al fine di agevolare le utenze domestiche che versino in condizioni di disagio economico sociale in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità non superiore a € 7.000,00 aumentato di €. 2.000,00 per ogni familiare a carico, fino ad un massimo di €. 17.000,00 per le famiglie numerose con coniuge e almeno 4 figli a carico, viene applicata una riduzione del 35% sulla parte variabile;

La riduzione suddetta viene concessa su richiesta dell'utenza che dovrà essere presentata entro il 15/06/2021 su apposito modulo, allegando copia dell'attestazione.

Le riduzioni di cui al punto a) sono riconosciute automaticamente, mentre quelle del punto b) e c) a richiesta dell'utenza. La richiesta per usufruire della riduzione di cui al punto b) dovrà essere presentata entro il 15/06/2021 a pena di decadenza dal diritto a beneficio, utilizzando l'apposito modulo.

I moduli di richiesta delle agevolazioni sono disponibili sul sito del Comune nella sezione MODULISTICA- TRIBUTI;

ritenuto di stimare per le agevolazioni riconosciute a tutte le utenze non domestiche che sono state interessate da provvedimenti di sospensione o chiusura attività, anche parziale, un minore introito pari ad 53.000,00 finanziato con risorse proprie di bilancio;

ritenuto di stimare, a seguito delle richieste che dovranno essere presentate entro il 15.06.2021 e soggette a valutazione, un minor introito dovuto all'applicazione delle agevolazioni alle utenze non domestiche non interessate da provvedimenti di sospensione o chiusura attività, pari ad €. 15.000,00 finanziato con risorse proprie di bilancio ed eventualmente rideterminato a seguito della scadenza di presentazione richieste;

ritenuto altresì di stimare, a seguito delle richieste che dovranno essere presentate entro il 15.06.2021 e soggette a valutazione, un minor introito dovuto all'applicazione delle agevolazioni alle utenze domestiche pari ad €. 2.000,00 finanziato con risorse proprie di bilancio ed eventualmente rideterminato a seguito della scadenza di presentazione richieste;

considerato di stabilire che la riscossione della Tassa Rifiuti (TARI) 2021 avvenga in n. 2 rate come segue:

· ACCONTO TARI 2021

31 Luglio 2021

· SALDO TARI 2021

31 dicembre 2021

verificato che:

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

verificato che :

- il metodo MTR prevede il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*" da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

- fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;
- nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

considerato che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

vista la delibera di ARERA n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie 2021;

considerato che

- con la Delibera 493/2020/R/rif del 24 Novembre 2020 l'ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- il provvedimento reca aggiornamenti al Metodo Tariffario Rifiuti con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- per quanto riguarda i termini di approvazione del PEF TARI 2021, da predisporre insieme alla deliberazione del Bilancio di previsione, è stata accettata la proposta presentata dall'Anci e dall'Upi in Conferenza Stato-città per il differimento al 31 marzo 2021 anziché il 31 gennaio;

- il D.L. 22 Marzo 2021 n. 41 (Decreto Sostegni) che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2021;
- il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con l'articolo 30, comma 5, ha definitivamente disposto la proroga che prevede il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno 2021;

visto in particolare l'art. 2 della delibera di ARERA 493/2020 che definisce gli elementi di flessibilità nella predisposizione dei piani economico finanziari per l'anno 2021 a seguito dell'emergenza COVID-19, al comma 1 definisce quanto segue: *"in considerazioni del protrarsi della pandemia da COVID-19, al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali e il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio, è data facoltà all'Ente territorialmente competente di integrare gli obiettivi di qualità del servizio (QLa) e di ampliamento del perimetro gestionale (PGa), con un ulteriore obiettivo C192021 che permetta di tener conto, anche per il 2021, delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da COVID-19;*

rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti e che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

verificato che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

preso atto che per quanto riguarda i termini di approvazione del PEF TARI 2021, da predisporre insieme alla deliberazione del Bilancio di previsione, è stata accettata la proposta presentata dall'Anci e dall'Upi in Conferenza Stato-città per il differimento al 31 marzo 2021 anziché il 31 gennaio;

ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, approvando contestualmente il PEF e la relazione per l'anno 2021, quali allegati "A" e "B" e parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportate nell'allegato "C" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;

visto il parere dell'organo di revisione previsto dall' art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

dato atto che nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è stata considerata la competenza dell'organo alla cui approvazione la proposta è sottoposta;

dichiarato il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell'organo deliberante;

visto il d.Lgs. n. 267/2000;

visto il d.Lgs. n. 118/2011;

visto lo Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 in data 26/04/2016;

DELIBERA

1. **di richiamare** le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. **di approvare** il PEF per l'anno 2021, di cui all'allegato A);

3. **di approvare** la relazione al PEF per l'anno 2021, di cui all'allegato B);

4. **di approvare** le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2021, di cui all'allegato C);

5. **di approvare** per le utenze non domestiche che sono state interessate da provvedimenti di sospensione o chiusura attività, anche parziale, un azzeramento della quota variabile della Tari per 6 mesi;

6. **di approvare** i criteri ed i requisiti per l'introduzione degli interventi agevolativi alle utenze non domestiche non interessate da provvedimenti di sospensione o chiusura attività, ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, alle quali verrà applicata una riduzione del 50% sulla parte variabile;

7. **di approvare** i criteri ed i requisiti per l'introduzione degli interventi agevolativi alle utenze domestiche che versino in condizioni di disagio economico sociale in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità non superiore a € 7.000,00 aumentato di €. 2.000,00 per ogni familiare a carico, fino ad un massimo di €. 17.000,00 per le famiglie numerose con coniuge e almeno 4 figli a carico, viene applicata una riduzione del 35% sulla parte variabile;

8. **di stabilire** di stabilire che la riscossione della Tassa Rifiuti (TARI) 2021 avvenga in n. 2 rate come segue:

· ACCONTO TARI 2021	31 luglio 2021
· SALDO TARI 2021	31 dicembre 2021

9. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

10. **di dare atto** che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

11. **di acquisire** agli atti il pareri favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;

12. **di prendere atto** del parere dell'organo di revisione previsto dall' art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

13. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato a cura del Servizio proponente nella Sezione Provvedimenti dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;

14. **di proporre** l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. in quanto l'approvazione degli allegati atti, risulta propedeutica alla predisposizione della modulistica inerente le agevolazioni a seguito dell'evento epidemiologico da Covid 19 ed all'emissione delle bollette TARI, entro i termini stabiliti nel presente documento

ALLEGATI:

A. PEF ANNO 2021

B. RELAZIONE AL PEF ANNO 2021

C. PIANO TARIFFARIO TARI DA APPLICARE NELL'ANNO 2021

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

C.A.P. 25089 - Provincia di Brescia - telefono 0365/31161- FAX 0365/373591

CONSIGLIO COMUNALE: DELIBERAZIONE N. 14 DEL 30.04.2021

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 Tariffe e Agevolazioni (TARI) anno 2021 - Dichiarazione di immediata eseguibilità.

PARERI

espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, c. 1, lettera B del D.L. n. 174 in data 10.10.2012

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

☒ **esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione

☐ **esprime parere non favorevole** sulla proposta di deliberazione

Villanuova sul Clisi, 22 Aprile 2021

F.to Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Lucia Baga

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

☒ **esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione, attestando che la stessa **COMPORTA** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

☐ **esprime parere NON favorevole** sulla proposta di deliberazione, attestando che la stessa **COMPORTA** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

☐ **attesta** che la presente proposta di deliberazione **NON COMPORTA** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Villanuova sul Clisi, 22 Aprile 2021

F.to Il Responsabile dell'Area Contabile
Lucia Baga

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA ATTESTANTE LA COMPATIBILITA' DEL PAGAMENTO DELLA SPESA CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E CON LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA (ART. 9 C. 1 LETTERA A) PUNTO 2 D.L. 78/2009 E L'ORDINAZIONE DELLA SPESA STESSA E LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA STESSA/DEL CONTRIBUTO.

Il Responsabile dell'Area contabile appone il visto in ordine alla compatibilità del pagamento della spesa della proposta di deliberazione.

Il Responsabile dell'Area Contabile
(Lucia Baga)

Il Sindaco
F.to Zanardi Michele

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Marcello Bartolini

PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Visti gli articoli 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi.

Municipio di Villanuova sC 22 MAG. 2021

Il Segretario Comunale
(F.to Dott. Marcello Bartolini)

ESECUTIVITA'

Visto l'articolo 134, comma 3^, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i., io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo alla compiuta pubblicazione sul sito informatico del comune.

Municipio di Villanuova sC _____

Il Segretario Comunale
(F.to Dott. Marcello Bartolini)

COPIA CONFORME

Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.

Municipio di Villanuova sC 22 MAG. 2021



Il Segretario Comunale
DOTT. MARCELLO BARTOLINI